



COMUNE DI NONE

CAP 10060 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Tel. 011 9990811 - Fax 011 9863053

Codice Fiscale 85003190015 - Partita IVA 0239373001



Prot. n.° _____

OGGETTO. Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, soggetto proponente **COMUNE DI NONE**, proposta di **VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE N. 4 AL PRGC ai sensi dell'art. 15 della Lr 56/77** e smi denominata della "Qualità Ambientale".

Provvedimento di NON ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n.° 513 del 28.12.2009, con la quale è stato istituito, ai sensi dell'Art. 7 della Legge Regionale 14.12.1998 n.° 40 e s.m.i., l'Organo Tecnico chiamato ad espletare le procedure relative alle varie fasi della V.A.S., facendolo coincidere con il Servizio Ambiente dell'Ufficio Tecnico del Comune di None, nominando il dipendente di ruolo Geom. Rocchia Marco responsabile dei relativi procedimenti in materia di V.I.A. e V.A.S.

Vista la Legge Regionale 14.12.1998 n.° 40 e s.m.i., concernente le disposizioni sulla compatibilità ambientale e le relative procedure di valutazione.

Richiamata la Direttiva n.° 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il Decreto Legislativo 03.04.2006 n.° 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, nonché le relative disposizioni correttive ed integrative introdotte dal successivo D.Lgs. 16.01.2008 n.° 4.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n.° 12-8931 del 09.06.2008 recante i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale 29 Febbraio 2016, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

Viste le disposizioni in materia di pianificazione urbanistica contenute nella Legge Regionale 05.12.1977 n.° 56 ed in particolare le modifiche intervenute con la Lr. 3/2013.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.° 118 del 26.10.2015 con la quale si è disposto di procedere, in accordo con le linee generali del programma di mandato, ad alcune modifiche al Piano Regolatore, funzionali alla qualificazione ambientale di parte del territorio comunale e alla sua promozione in chiave di sviluppo sostenibile.

Preso atto che la redazione della Variante Strutturale in oggetto è stata affidata con la succitata D.G.C. n.° 118/2015 al Servizio Tecnico Edilizia Privata / Urbanistica del Comune, nella persona dell'arch. Primo Eros, disponendo inoltre la possibilità di avvalersi in funzione delle tematiche affrontate e delle analisi necessarie, della collaborazione di professionisti esterni.

Preso atto che la Variante ha come obiettivo prioritario il tema della riduzione del consumo di suolo, quale principale e concreta azione di controllo e riduzione della compromissione dell'ambiente e che a tal fine è stato anzitutto pubblicato un avviso nel mese di marzo 2016 al fine di raccogliere manifestazioni di interesse alla retrocessione di aree edificabili.

Preso atto che sono pervenute 19 richieste da parte di proprietari di terreni che sono state valutate in base a considerazioni di natura urbanistica ed ambientale, accogliendole nella loro quasi totalità ed anzi introducendo ulteriori retrocessioni.

Preso atto che il tema principale che La Variante affronta è quindi la retrocessione puntuale di alcune zone attualmente edificabili, anche sviluppando una riflessione più ampia che si propone di:

- Preservare il territorio agricolo attraverso la riduzione del consumo di suolo, da attuarsi attraverso il ridimensionamento delle aree di nuovo impianto non strategiche rispetto al disegno complessivo di Piano, privilegiando il taglio di quelle aree o di parte di esse che tendono a sfrangiare o a dilatare linearmente l'armatura urbana, anche in relazione al valore ecologico dei suoli stessi. Tale riduzione viene inoltre rapportata ad una valutazione delle effettive esigenze in termini di dotazione di aree produttive/artigianali.
- Migliorare la qualità urbana complessiva attraverso prescrizioni normative tese a consentire un più agevole utilizzo del patrimonio edilizio esistente e la sua riqualificazione in chiave di efficienza energetica e favorire l'attuazione delle previsioni di nuovo impianto che vengono confermate.

Preso atto che rispetto alle valutazioni di natura ambientale ed in particolare rispetto al valore ecologico dei suoli, è stata inoltrata alla Città Metropolitana di Torino la manifestazione di interesse a partecipare al progetto europeo Life SAM4CP e che tale richiesta è stata accolta ed il progetto è stato sviluppato all'interno della variante medesima. Il progetto Life SAM4CP "Modelli di gestione del suolo per il bene pubblico" (Soil administration model 4 community profit), si confà pienamente agli intendimenti perseguiti con la Variante avendo infatti come obiettivo una pianificazione del territorio attenta alla salvaguardia del suolo libero che porta molteplici benefici alla comunità sia in termini di tutela e sostenibilità ambientale ma anche economici; si tratta di un "risparmio complessivo", che può essere calcolato in tutte le sue componenti. Questo progetto è stato presentato alla Commissione Europea nell'ambito del Programma Life+ dalla allora Provincia di Torino in qualità di capofila e dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), dal Dipartimento interateneo di scienze progetto e politiche del territorio del Politecnico di Torino e dall'Istituto nazionale di economia agraria (Inea). SAM4CP è stato uno dei 47 progetti italiani che hanno ottenuto il finanziamento del programma Life+ con un budget totale di 1.425.350 euro, di cui 700.474 di contributo UE e il resto di cofinanziamento da parte dei partner.

Preso atto che tramite il progetto Life SAM4CP è stato sviluppato un simulatore informatico che consente di evidenziare come le scelte urbanistiche che riducono il consumo di suolo comportano dei vantaggi per la collettività sia in termini di tutela delle risorse naturali che delle finanze pubbliche.

Preso atto che i contenuti della Variante consistono nella modifica della destinazione d'uso da edificabile ad agricola e verde privato di alcune zone urbanistiche e che vengono inoltre apportate limitate modifiche alle norme tecniche di attuazione finalizzate a migliorare la qualità ambientale complessiva, la fruibilità degli edifici esistenti e l'attuazione delle previsioni di PRGC vigente.

Preso atto che al fine di conseguire gli obiettivi della Variante sono state apportate delle modifiche sia alla cartografia del PRGC vigente che alle Norme Tecniche di Attuazione ed alle Schede di Sintesi e che tali modifiche sono puntualmente individuate e descritte all'interno della Relazione Illustrativa e che le modifiche cartografiche sono oggetto di apposite schede di raffronto.

Preso atto che tali modifiche hanno carattere puntuale e non interessano l'intero territorio comunale e non modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo del PRG e che pertanto la Variante ha quindi carattere strutturale ai sensi del comma 4 dell'art. 17 della Lr 56/77 e s.m.i.

Atteso che trattandosi di Variante Strutturale ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 della Lr 56/77 e s.m.i. la Variante deve essere sottoposta a Verifica di Assoggettabilità alla VAS, ma che nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione" (art. 17, comma 8 L.R. 56 e s.m.i.).

Preso atto che il PRGC di None, nell'ambito della 3^a Variante Strutturale, approvata con D.C.C. N. 14 del 02.05.2011, ed esecutiva dal 23.06.2011, data di pubblicazione per estratto sul B.U.R. n.° 25/2011, è stato sottoposto a VAS il cui procedimento si è concluso con il Parere Motivato favorevole di Compatibilità Ambientale dell'Organo Tecnico di VAS comunale.

Considerato che il Servizio Urbanistica ha provveduto quindi a redigere il “Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.” della Variante strutturale n. 4, che si produce in allegato alla presente deliberazione per far parte integrante e sostanziale degli elaborati di Variante.

Preso atto che La Proposta Tecnica del Progetto Preliminare è stata adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 47 del 20.11.2017 ai sensi dell’Art. 15 Legge Regionale N. 56/77 come modificato dalla Lr 03/2013.

Dato atto che la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, completa di ogni suo elaborato, è quindi stata pubblicata, unitamente alla delibera di approvazione sul sito informatico istituzionale del Comune di None per trenta giorni (30) naturali e consecutivi. Nei quindici (15) giorni successivi, decorrenti dal giorno successivo al trentesimo giorno di pubblicazione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare ed in particolare dal 28.12.2017 al 12.01.2018, chiunque ha potuto presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, comprese osservazioni di carattere ambientale.

Preso atto che sono pervenute n. 15 osservazioni di cui due al di fuori dei tempi stabiliti e che le medesime sono state comunque esaminate e recepite in ragione dell’effettiva coerenza con gli obiettivi della Variante.

Preso atto che la Prima seduta della Prima Conferenza di copianificazione e valutazione di cui all’art. 15 bis della L.r. 56/77 e s..m.i, avente per oggetto l’esame della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare si è svolta presso gli Uffici della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, C.so Bolzano n. 44 il giorno 21 dicembre 2017 h. 10.00.

Preso atto che successivamente è stato convocato per il giorno 29 gennaio 2018 un Tavolo Tecnico avente per oggetto l’approfondimento dei contenuti e della metodologia della Verifica di assoggettabilità alla VAS.

Preso atto che in questa fase è pervenuto il seguente parere:

- parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino del 28.12.2017 prot. 19906-34.19.01/168, recanti osservazioni e contributi alla copianificazione. In particolare nel parere si afferma che in relazione all’impatto paesaggistico “non si ritiene che la Variante debba essere assoggettata a VAS e si valutano favorevolmente gli indirizzi illustrati nella documentazione tecnica trasmessa”.

Preso atto che in data 28.02.2018 si è svolta presso gli uffici della Città Metropolitana la seconda seduta della Prima Conferenza di Copianificazione; nell’ambito della medesima venivano consegnati i seguenti pareri:

- Relazione Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Città Metropolitana di Torino prot. n. 25177 / 2018 del 27 febbraio 2018;
- Parere tecnico di ARPA Piemonte prot. 17928 del 28.02.2018;
- Osservazioni e contributi Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio Regione Piemonte prot. A1606 Cl. 11.60.10/PRGC _Var./B70451;
- Parere ASL TO5 prot. 9427 del 26.02.2018.

Di questi, rivestivano specifica valenza ambientale il parere di ARPA e della Regione Piemonte – Direzione Ambiente. Il parere di ARPA Piemonte si chiude dando atto che “...la variante Possa essere esclusa dalla fase di valutazione della procedura di VAS, qualora siano previsti interventi compensativi per le previsioni che comporteranno, rispetto alla situazione attuale, una compromissione della risorsa suolo”. Il parere della Regione Piemonte – Direzione Ambiente nelle conclusioni recita altresì: “ Analizzati i contenuti e le previsioni della Variante, non paiono sussistere criticità tali da rendere necessaria l’attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS...”

Tali pareri sono stati oggetto di specifiche controdeduzioni formulate all’interno del documento Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. facente parte degli elaborati costituenti la Variante e che in recepimento dei medesimi dovranno essere recepite nel Progetto Preliminare le seguenti indicazioni e modifiche:

- si prende atto dei rilievi metodologici di ARPA ma si ribadisce che l'obiettivo della Variante in quanto strutturale e limitata è quello di migliorare il bilancio ambientale fra T1 (situazione di PRGC vigente) e T2 (situazione di Variante).

- Viene chiarito che nelle aree VPE le NTA di Variante (cfr art. 51) non prevedono il solo mantenimento delle caratteristiche ambientali esistenti, ma dispongono proprio interventi specifici di rinaturazione;

- Si evidenzia che il complesso delle aree VPE previsto in variante è pari a 49.353 mq.; per il carattere e l'estensione che tali aree assumono a seguito degli specifici interventi di rinaturazione le medesime vengono a costituire a tutti gli effetti una misura di compensazione e non solo di mitigazione, così come richiesto nel parere ARPA.

- si evidenzia che la Variante ha carattere strutturale e non generale ed è limitata ad un numero di aree circoscritte, peraltro in riduzione. Non è quindi possibile, né è espressamente richiesto dalle norme di legge, bilanciare all'interno della Variante stessa tutti gli impatti indotti dal teorico completamento delle previsioni di Piano vigente;

- si ribadisce che la Variante risulta pienamente coerente con i disposti degli art. 24, 26 e 27 del PTR vigente, in quanto le retrocessioni a destinazione agricola delle aree in precedenza edificabili non avvengono in maniera casuale ma sono indirizzate a differenti tipologie di zona agricola (E, EV, VPE) a seconda della collocazione dell'area stessa in un contesto totalmente agricolo, o agricolo di pregio, o agricolo periurbano. In particolare, le retrocessioni suscettibili di concorrere allo sviluppo e, in prima battuta, al mantenimento di destinazioni agricole produttive, vengono ascritte alle zone E (es. zona IC 10) in piena sintonia con il dettato dell'art. 24 e 26 del PTR. Inoltre, le retrocessioni che investono territori frammentati o interclusi dall'urbanizzato vengono ascritti alle zone EV (agricolo vincolato) o VPE (verde ecologicamente attrezzato) in piena sintonia con il dettato dell'art. 27 del PTR.

- Relativamente alle considerazioni elaborate nel paragrafo relativo al "programma di monitoraggio" si prende atto dei suggerimenti che dovranno essere importati all'interno della revisione del programma di monitoraggio vigente.

- Per la componente Gestione risorse idriche si evidenzia che nelle vigenti NTA sono già presenti tutte le prescrizioni suggerite: divieto realizzazione scantinati, relazioni idrogeologiche connesse alla soggiacenza dell'acqua di falda (cfr. art 68 e seguenti).

- Per quanto riguarda la Classificazione acustica si conferma che si procederà contestualmente all'approvazione del progetto preliminare della variante ad adottare il progetto di revisione della zonizzazione acustica comunale.

- In riferimento alla Presenza di siti inquinati oggetto di bonifica, occorre evidenziare come la variante non riguarda siti inquinati oggetto di procedimenti di bonifica.

- Relativamente alle Osservazioni generali sulle previsioni urbanistiche e sulle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) viene esplicitato quanto segue relativamente alle modifiche da introdurre con il progetto preliminare.

- Aree di completamento e nuovo impianto - I55-pu e I55: Viene inserita apposita prescrizione (P18) all'interno delle NTA e relativa nota nelle schede di sintesi volta a mantenere ed implementare la fascia arboreo-arbustiva presente potenziandone l'estensione fino a 10 metri di distanza dal bordo del corso d'acqua.
- Aree per servizi - S85: viene inserita apposita prescrizione (P18) all'interno delle NTA e relativa nota nelle schede di sintesi volta a mantenere ed implementare la fascia arboreo-arbustiva presente potenziandone l'estensione fino a 10 metri di distanza dal bordo del corso d'acqua.
- Area IE 11: le modifiche, come evidenziato nella Relazione Illustrativa, lungi dall'interferire con il progetto di Corona Verde sono proprio volte a rafforzarne la connotazione ecologica in chiave fruitiva.
- Area IE21: l'incremento di superficie fondiaria è solo teorico, in quanto si tratta in realtà di un'area già presente nel PRGC vigente (cfr cartografia di Prgc Tavola D3V3) ma che non era stata computata all'interno delle schede di sintesi per mero errore materiale.

- *Art. 51 NTA: vengono recepite le osservazioni rispetto alle modalità di redazione del progetto di rinaturazione ed alle essenze da impiegare.*
- *In merito alle problematiche legate alla componente acqua viene introdotta una nuova specifica prescrizione che richiama il principio dell'invarianza idraulica (P19); detta prescrizione sarà richiamata nelle schede di sintesi relativamente alle aree edificabili oggetto di modifica della presente Variante.*
- *Si recepisce il riferimento all'aggiornamento del protocollo ITACA.*
- *Viene recepita con una specifica nuova prescrizione (P209 la questione della funzionalità idraulica della rete irrigua.*
- *Rispetto alle Osservazioni sulle misure di mitigazione e compensazione si evidenzia che le zone VPE nel loro complesso costituiscono un elemento di mitigazione a tutti gli effetti.*

Per quanto riguarda la Città Metropolitana di Torino non sono state formulate osservazioni di carattere ambientale.

Preso atto che il Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. è riferito alla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare ed ai pareri resi in sede di 1^a Conferenza di Copianificazione.

Atteso che in base agli indirizzi operativi contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale 29 Febbraio 2016, n. 25-2977, è previsto che l'autorità competente per la VAS "Sulla base anche delle osservazioni e dei contributi della conferenza, emette il provvedimento di verifica entro il termine massimo di 90 gg dallo svolgimento della 1^a seduta della Conferenza".

Dato atto che tale termine ha valenza puramente ordinatoria.

Considerato che la redazione del provvedimento compete all'Organo Tecnico Comunale e che il medesimo deve essere successivamente adottato con Determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente.

Dato atto che il provvedimento di verifica è pubblicato sul sito informatico del Comune e viene trasmesso contestualmente agli elaborati della proposta tecnica del progetto definitivo all'atto della convocazione della 2^a Conferenza.

Visti i contenuti della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, i contenuti del Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. ed i pareri espressi da ARPA, ASL, Città Metropolitana, Ministero dei Beni Culturali e Organo Tecnico Regionale, e le relative controdeduzioni di cui in precedenza, NON si ritiene che la variante sia da assoggettare a VAS a condizione che vengano recepiti all'interno del Progetto Preliminare di Variante le considerazioni patto che siano recepite le indicazioni e modifiche di cui al presente parere finalizzate alla mitigazione dei pur modesti effetti sull'ambiente rilevati.

Tutto ciò premesso

Per le motivazioni di cui in premessa si esprime parere di **NON assoggettabilità alla VAS** della **VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE N. 4 AL PRGC** ai sensi dell'art. 15 della Lr 56/77 e smi denominata della "Qualità Ambientale".

None li 02.10.2019

*Il Responsabile del Procedimento dell'Organo
Tecnico Ambientale*

Geom. Roccia Marco


